

Bruxelles, 27 febbraio 2026
(OR. en)

6142/26

ESPACE 24
RECH 54
COMPET 164
IND 103
TRANS 60
AVIATION 20
MAR 22
TELECOM 61
CSC 95
CSDP/PSDC 79
COEST 117

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: DECISIONE DEL CONSIGLIO che autorizza l'avvio di negoziati per un accordo tra l'Unione europea e l'Ucraina che fissi le regole per la partecipazione dell'Ucraina alla componente GOVSATCOM del programma spaziale dell'Unione e al programma dell'Unione per una connettività sicura, nonché per l'accesso ai servizi GOVSATCOM e ai servizi governativi del programma dell'Unione per una connettività sicura

DECISIONE (UE) .../... DEL CONSIGLIO

del ...

**che autorizza l'avvio di negoziati per un accordo
tra l'Unione europea e l'Ucraina
che fissi le regole per la partecipazione dell'Ucraina
alla componente GOVSATCOM del programma spaziale dell'Unione
e al programma dell'Unione per una connettività sicura,
nonché per l'accesso ai servizi GOVSATCOM
e ai servizi governativi del programma dell'Unione per una connettività sicura**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 189, paragrafo 2, in
combinato disposto con l'articolo 218, paragrafi 3 e 4,

vista la raccomandazione della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 7, paragrafo 2, primo comma, lettera b), del regolamento (UE) 2021/696 del Parlamento europeo e del Consiglio¹ ("regolamento sullo spazio") prevede la partecipazione dei paesi candidati alla componente GOVSATCOM del programma spaziale dell'Unione, previo accordo da concludere conformemente all'articolo 218 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). L'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento sullo spazio dispone che ai paesi terzi possa essere consentito l'accesso ai servizi GOVSATCOM purché concludano un accordo conformemente all'articolo 218 TFUE e rispettino l'articolo 43 di tale regolamento.
- (2) L'articolo 11, paragrafo 3, e l'articolo 39, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2023/588 del Parlamento europeo e del Consiglio² ("regolamento sulla connettività sicura") prevedono la partecipazione dei paesi candidati al programma dell'Unione per una connettività sicura, previo accordo da concludere conformemente all'articolo 218 TFUE. L'articolo 40 del regolamento sulla connettività sicura dispone che i paesi terzi possano avere accesso ai servizi governativi purché concludano un accordo, conformemente all'articolo 218 TFUE, che stabilisca i termini e le condizioni per l'accesso ai servizi governativi e si conformino all'articolo 43, paragrafo 1, del regolamento sullo spazio.

¹ Regolamento (UE) 2021/696 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, che istituisce il programma spaziale dell'Unione e l'Agenzia dell'Unione europea per il programma spaziale e che abroga i regolamenti (UE) n. 912/2010, (UE) n. 1285/2013 e (UE) n. 377/2014 e la decisione n. 541/2014/UE (GU L 170 del 12.5.2021, pag. 69, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2021/696/oj>).

² Regolamento (UE) 2023/588 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2023, che istituisce il programma dell'Unione per una connettività sicura per il periodo 2023/2027 (GU L 79 del 17.3.2023, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2023/588/oj>).

- (3) L'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra,³ è entrato in vigore il 1° settembre 2017.
- (4) L'accordo tra l'Ucraina e l'Unione europea sulle procedure di sicurezza per lo scambio di informazioni classificate⁴ è entrato in vigore il 1° febbraio 2007.
- (5) La decisione (PESC) 2021/698 del Consiglio⁵ stabilisce le responsabilità che devono essere esercitate dal Consiglio e dall'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (“alto rappresentante”) per prevenire una minaccia alla sicurezza dell'Unione o di uno o più dei suoi Stati membri o per attenuare le conseguenze di un danno grave agli interessi essenziali dell'Unione o di uno o più dei suoi Stati membri derivante dal dispiegamento, dal funzionamento o dall'uso dei sistemi istituiti e dei servizi forniti nell'ambito di GOVSATCOM, come componente del programma spaziale dell'Unione, e del programma dell'Unione per una connettività sicura, o in caso di minaccia al funzionamento di uno di tali sistemi o alla fornitura di tali servizi.

³ GU L 161 del 29.5.2014, pag. 3,
ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2014/295/oj.

⁴ GU L 172 del 5.7.2005, pag. 84, ELI:
http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2005/481/oj.

⁵ Decisione (PESC) 2021/698 del Consiglio, del 30 aprile 2021, sulla sicurezza dei sistemi e servizi dispiegati, in funzione e usati nell'ambito del programma spaziale dell'Unione e del programma dell'Unione per una connettività sicura che possono incidere sulla sicurezza dell'Unione, e che abroga la decisione 2014/496/PESC (GU L 170 del 12.5.2021, pag. 178, ELI: <https://eur-lex.europa.eu/eli/dec/2021/698/oj>).

- (6) La partecipazione dell'Ucraina alla componente GOVSATCOM del programma spaziale dell'Unione e al programma dell'Unione per una connettività sicura, e l'accesso ai servizi GOVSATCOM nonché ai servizi governativi del programma dell'Unione per una connettività sicura contribuiranno a rafforzare il ruolo dell'Europa quale attore globale e a promuovere la cooperazione internazionale in linea con la strategia spaziale per l'Europa. Un accordo con l'Ucraina rafforzerà la posizione strategica dell'Unione in linea con la strategia spaziale dell'Unione europea per la sicurezza e la difesa.
- (7) È opportuno avviare negoziati in vista della conclusione di un accordo con l'Ucraina che fissi le regole per la partecipazione dell'Ucraina alla componente GOVSATCOM del programma spaziale dell'Unione e al programma dell'Unione per una connettività sicura, e per l'accesso ai servizi GOVSATCOM e ai servizi governativi del programma dell'Unione per una connettività sicura,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È autorizzato l'avvio dei negoziati per un accordo internazionale tra l'Unione e l'Ucraina che fissi le regole per la partecipazione dell'Ucraina alla componente GOVSATCOM del programma spaziale dell'Unione e al programma dell'Unione per una connettività sicura, e per l'accesso ai servizi GOVSATCOM e ai servizi governativi del programma dell'Unione per una connettività sicura a.

Articolo 2

La Commissione è designata quale negoziatore dell'Unione.

Articolo 3

Le direttive di negoziato riportate nell'addendum della presente decisione sono destinate alla Commissione.

Articolo 4

I negoziati sono condotti in consultazione con il gruppo "Spazio" del Consiglio, designato in qualità di comitato speciale previsto all'articolo 218, paragrafo 4, TFUE.

Articolo 5

La Commissione è destinataria della presente decisione.

Fatto a ..., ...

Per il Consiglio

Il presidente
